



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 settembre 2012 (20.09)  
(OR. en)**

**13950/12**

**MI 567  
COMPET 559  
POLARM 5  
COSDP 787  
PESC 1130  
COARM 205**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	3 luglio 2012
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2012) 359 final
Oggetto:	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'UE di prodotti per la difesa

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2012) 359 final.

All.: COM(2012) 359 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2012  
COM(2012) 359 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri della direttiva  
2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno  
dell'UE di prodotti per la difesa**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## INDICE

1.	Introduzione .....	4
2.	Recepimento da parte degli Stati membri .....	5
3.	Campo di applicazione della direttiva: prodotti per la difesa .....	5
4.	Principio dell'autorizzazione preventiva .....	6
4.1.	I trasferimenti di prodotti per la difesa tra Stati membri sono soggetti a un'autorizzazione preventiva.....	6
4.2.	... con alcune deroghe.....	6
4.2.1.	Trasferimenti tra organismi governativi e forze armate, da parte di organizzazioni internazionali o nel quadro di programmi di cooperazione in materia di armamenti ..	6
4.2.2.	Trasferimenti correlati alla fornitura di aiuti umanitari e a situazioni di emergenza...	7
4.2.3.	Trasferimenti a fini di riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione.....	7
4.2.4.	Ulteriori deroghe .....	7
4.3.	Licenze di ingresso e di attraversamento per i prodotti per la difesa che entrano o attraversano il territorio di uno Stato membro .....	7
4.4.	Componenti .....	8
5.	Licenze generali, globali e individuali di trasferimento.....	8
5.1.	Tre tipologie di licenze di trasferimento .....	8
5.2.	Licenze generali di trasferimento.....	9
5.2.1.	Fornitori che beneficeranno di licenze generali di trasferimento.....	9
5.2.2.	Categorie di destinatari che ricevono prodotti per la difesa nel quadro di una licenza generale di trasferimento .....	9
5.2.3.	Tipologie di prodotti per la difesa che possono essere trasferiti nel quadro di una licenza generale di trasferimento .....	9
5.2.4.	Registrazione anteriormente alla prima utilizzazione di una licenza generale di trasferimento .....	10
5.3.	Licenze globali di trasferimento.....	10
5.4.	Licenze individuali di trasferimento .....	10
5.5.	Informazioni da fornire a cura dei fornitori .....	11
5.6.	Autorità preposte a rilasciare le licenze .....	11
6.	Certificazione delle imprese destinatarie .....	11
6.1.	Obiettivo della certificazione .....	11
6.2.	Criteri di certificazione .....	11

6.3.	Recepimento degli elementi fondamentali della certificazione .....	12
6.4.	Pubblicazione delle informazioni sui destinatari certificati .....	12
6.5.	Autorità di certificazione.....	12
6.6.	Misure di salvaguardia .....	13
7.	Esportazioni successivamente al trasferimento.....	13
8.	Sanzioni.....	14
9.	Problemi di recepimento .....	14
10.	Conclusioni .....	14
	Allegato .....	16

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## **sull'attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'UE di prodotti per la difesa**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

### **1. INTRODUZIONE**

La direttiva si prefigge l'obiettivo di semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intra UE<sup>1</sup> di prodotti per la difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Prima dell'applicazione della direttiva, la legislazione degli Stati membri in merito al trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa non era uniforme, con la conseguenza di ostacolare la circolazione dei prodotti e di distorcere la concorrenza nel mercato interno, rallentando in tal modo l'innovazione e indebolendo la collaborazione industriale e la competitività dell'industria della difesa nell'Unione europea.

L'applicazione della direttiva dovrebbe permettere di eliminare gli ostacoli alla circolazione dei prodotti per la difesa, di stimolare progetti di produzione comuni, di rendere più competitive le imprese dell'UE che operano nel settore della difesa e di contribuire al consolidamento del mercato interno. Di conseguenza, gli integratori di sistemi nel settore della difesa dovrebbero avere la possibilità di aprire le proprie catene di fornitura in condizioni di maggiore certezza, di accrescere le economie di scala e di ottimizzare la filiera di produzione della difesa. Le nuove norme possono creare opportunità anche per le PMI operanti nel settore, favorendo il loro ingresso nella catena di fornitura in altri Stati membri. Ne conseguirebbe un rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa dell'UE. La direttiva contribuirà inoltre a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici e sulle amministrazioni degli Stati membri. L'efficienza dei controlli sulle esportazioni nell'UE è destinata ad aumentare, dato che le autorità di controllo degli Stati membri possono concentrare le risorse sui trasferimenti più sensibili, mantenendo in tal modo elevato il livello della sicurezza. La direttiva diminuisce infine i rischi di trasferimenti illeciti, garantendo la tracciabilità e aumentando le informazioni sulle riesportazioni, nonché rafforzando la fiducia reciproca con i paesi terzi che condividono gli stessi valori.

Gli Stati membri erano tenuti ad attuare la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale entro il 30 giugno 2011 e ad applicarla a decorrere dal 30 giugno 2012. All'articolo 14, la direttiva istituisce un comitato, comprendente rappresentanti degli Stati membri, che interviene nella modifica di elementi non essenziali della direttiva (quali il suo allegato). Il comitato assiste

---

<sup>1</sup> Nel testo della direttiva è usata l'espressione "trasferimento intracomunitario". A seguito dell'adozione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine "Comunità" è sostituito da quello di "Unione".

inoltre la Commissione nel coadiuvare l'azione degli Stati membri in sede di recepimento e di applicazione della direttiva.

La presente relazione è redatta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva, secondo le quali la Commissione è tenuta a presentare una relazione sul recepimento della stessa da parte degli Stati membri. La relazione è compilata sulla base delle disposizioni giuridiche nazionali di attuazione della direttiva comunicate alla Commissione, il cui elenco completo figura nell'allegato, e fornisce una prima indicazione dei problemi da risolvere.

## **2. RECEPIMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI**

Benché la direttiva prevedesse per la sua attuazione un periodo superiore a due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, parecchi Stati membri sembrano aver incontrato difficoltà per procedere a un suo tempestivo recepimento.

La maggior parte degli Stati membri (20) ha notificato ufficialmente alla Commissione la legislazione nazionale che recepisce la direttiva (per informazioni particolareggiate si rinvia all'allegato). Altri Stati membri hanno informato la Commissione che la rispettiva procedura è in uno stadio avanzato.

La Commissione ha avviato procedimenti di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE nei confronti di quegli Stati membri che non hanno comunicato le norme nazionali di recepimento della direttiva. Attualmente 7 Stati membri non hanno ancora notificato tale recepimento, mentre uno Stato membro l'ha comunicato in maniera parziale.

## **3. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA: PRODOTTI PER LA DIFESA**

La direttiva riguarda i prodotti per la difesa definiti nel suo allegato. Quest'ultimo è stato modificato già due volte, segnatamente tramite la direttiva 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010<sup>2</sup>, e la direttiva 2012/10/UE della Commissione del 22 marzo 2012<sup>3</sup>.

Tali modifiche sono state apportate in virtù delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva, il quale stabilisce che la Commissione aggiorna l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva di modo che esso corrisponda rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

L'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE è adottato nel contesto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari<sup>4</sup>. Detta posizione comune impone agli Stati membri di assicurarsi che le rispettive legislazioni nazionali consentano loro di controllare le esportazioni della tecnologia e delle attrezzature incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. A norma della posizione comune, tale elenco funge da riferimento per gli elenchi nazionali della tecnologia e delle attrezzature militari degli Stati membri, ma non li sostituisce direttamente.

---

<sup>2</sup> GU L 308 del 24.11.2010, pag. 11.

<sup>3</sup> GU L 85 del 24.3.2012, pag. 3.

<sup>4</sup> GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

L'elenco è aggiornato annualmente dal Consiglio, normalmente a seguito della modifica dell'"Elenco delle munizioni" adottato nel quadro dell'"Accordo di Wassenaar sui controlli delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a doppio uso"<sup>5</sup> che comprende 22 principali voci di prodotti destinati a uso militare, inclusi taluni articoli compresi in rubriche quali (senza essere limitati a queste) armi portatili e armi leggere (e relative munizioni), carri armati ed altri veicoli militari armati, navi da combattimento (di superficie o subacquee), corazzature ed equipaggiamenti di protezione, aeromobili e veicoli aerei senza equipaggio, ecc.

#### **4. PRINCIPIO DELL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA**

##### **4.1. I trasferimenti di prodotti per la difesa tra Stati membri sono soggetti a un'autorizzazione preventiva...**

La direttiva stabilisce che il trasferimento di prodotti per la difesa tra Stati membri è soggetto a un'autorizzazione preventiva (licenza) (articolo 4). Il trasferimento è definito come "qualsiasi trasmissione o spostamento di un prodotto per la difesa da un fornitore ad un destinatario situato in un altro Stato membro". Per licenza si intende un'autorizzazione rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro che permette ai fornitori di trasferire prodotti per la difesa a un destinatario situato in un altro Stato membro.

Tutti gli Stati membri che hanno attuato, in tutto o in parte, la direttiva hanno recepito nella propria legislazione nazionale il principio dell'autorizzazione preventiva.

##### **4.2. ... con alcune deroghe**

###### *4.2.1. Trasferimenti tra organismi governativi e forze armate, da parte di organizzazioni internazionali o nel quadro di programmi di cooperazione in materia di armamenti*

Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva se il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate, oppure se le forniture sono effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti. Possono essere esentati anche i trasferimenti necessari per dare attuazione a un programma di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti (articolo 4, paragrafo 2).

Hanno usufruito di tale deroga la Bulgaria, la Repubblica ceca (solo con riferimento alle forze armate o a programmi di cooperazione), la Germania (solo con riferimento a organismi governativi e alle forze armate), l'Estonia, la Grecia, la Francia, la Lituania, l'Ungheria (tranne che per i programmi di cooperazione), Malta, i Paesi Bassi, la Slovenia, la Slovacchia e la Svezia.

---

<sup>5</sup> L'associazione dell'Accordo di Wassenaar comprende 41 paesi e il suo segretariato ha sede a Vienna. Il suo obiettivo è contribuire alla sicurezza internazionale e regionale tramite la promozione della trasparenza e di una maggiore responsabilità nei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a doppio uso, evitando concentrazioni che possono avere effetti destabilizzanti.

#### *4.2.2. Trasferimenti correlati alla fornitura di aiuti umanitari e a situazioni di emergenza*

Inoltre, gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva se i trasferimenti sono collegati alla fornitura di aiuti umanitari in caso di catastrofe o quale donazione in situazioni di emergenza.

Si sono avvalse di tali deroghe la Bulgaria, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, l'Austria, la Slovenia, la Slovacchia e la Svezia.

#### *4.2.3. Trasferimenti a fini di riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione*

Poiché la direttiva mira a ridurre notevolmente gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità preposte al rilascio di licenze e sull'industria della difesa nell'UE, gli Stati membri possono anche esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa che sono necessari a fini di riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione, nonché i successivi trasferimenti una volta conclusa tale attività.

Hanno usufruito di tali deroghe la Bulgaria, l'Estonia, la Grecia, la Francia, Malta, l'Austria, la Slovenia, la Slovacchia e la Svezia.

#### *4.2.4. Ulteriori deroghe*

La direttiva autorizza la Commissione a concedere, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, ulteriori deroghe allorché il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza, se l'obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all'adozione della direttiva, oppure se il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa.

Finora la Commissione non ha ricevuto una siffatta richiesta, né ha individuato esigenze specifiche che richiedano ulteriori deroghe.

### **4.3. Licenze di ingresso e di attraversamento per i prodotti per la difesa che entrano o attraversano il territorio di uno Stato membro**

Una delle novità della direttiva è costituita dalla soppressione delle licenze per l'"ingresso" e per l'"attraversamento", ossia il trasporto di prodotti per la difesa attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, quali, tra le altre, quelle in materia di sicurezza dei trasporti. Ciò significa che una licenza generale, globale o individuale (per maggiori informazioni vedere il punto 5) dello Stato membro di origine è sufficiente per i trasferimenti intra UE di prodotti per la difesa.

In tutti gli Stati membri che hanno recepito la direttiva per i trasferimenti intra UE non sono richieste licenze di attraversamento e di ingresso, salvo nel caso delle eccezioni previste dalla direttiva. Ad esempio, la Germania richiederà una licenza generale per l'attraversamento e l'ingresso soltanto per le armi da guerra. I Paesi Bassi istituiranno un sistema di notifica preventiva. L'Ungheria richiederà licenze di attraversamento solo per alcune categorie di prodotti e manterrà le licenze di ingresso.

Tale diminuzione del numero delle licenze e delle connesse procedure amministrative dovrebbe semplificare in maniera considerevole i trasferimenti intra UE di prodotti per la difesa, nonché ridurre gli adempimenti amministrativi delle imprese e migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti degli Stati membri.

#### **4.4. Componenti**

I componenti dei prodotti per la difesa occupano un posto particolare nella direttiva. Molte operazioni tra imprese del settore della difesa nell'UE riguardano componenti trasferiti da un fornitore (spesso una PMI) a un integratore il quale li incorpora in sottosistemi (ad esempio, un sonar) o sistemi (ad esempio, un sottomarino) più grandi. Le imprese che procedono all'integrazione producono normalmente grandi sistemi d'arma comprendenti componenti ricevuti da fornitori ubicati anche in altri Stati membri (ad esempio, connettori da incorporare in un aereo).

Sebbene la direttiva non definisca in maniera formale i componenti, il suo articolo 4, paragrafo 7, stabilisce che gli Stati membri devono precisare le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento per i componenti in base a una valutazione del carattere sensibile del trasferimento fondata, tra l'altro, sulla natura dei componenti in relazione ai prodotti nei quali devono essere incorporati e a qualunque impiego finale dei prodotti finiti che presentano rischi potenziali e sulla rilevanza dei componenti in relazione ai prodotti nei quali sono incorporati.

Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di componenti, gli Stati membri devono astenersi dall'imporre limitazioni all'esportazione per tali componenti laddove il destinatario fornisca una dichiarazione d'uso nella quale attesti che i componenti oggetto della licenza di trasferimento sono o saranno integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali, salvo che a fini di manutenzione o riparazione (articolo 4, paragrafo 8).

Gli Stati membri che hanno recepito in pieno la direttiva hanno tenuto conto di tali disposizioni nelle misure nazionali adottate.

### **5. LICENZE GENERALI, GLOBALI E INDIVIDUALI DI TRASFERIMENTO**

#### **5.1. Tre tipologie di licenze di trasferimento**

Anteriormente all'adozione della direttiva, le licenze individuali costituivano lo strumento amministrativo più comune nella maggior parte degli Stati membri. Ciascun trasferimento era preceduto dal rilascio di una licenza individuale di trasferimento, con le associate procedure e i relativi costi. Per questo motivo la direttiva ha introdotto due nuove categorie di licenze, generali e globali, finalizzate a semplificare le procedure connesse ai trasferimenti. Grazie a queste nuove tipologie di licenze, l'industria europea della difesa beneficerà, all'atto dell'acquisto di una attrezzatura in un altro Stato membro, di una catena di fornitura diretta, efficiente e affidabile.

Tutti gli Stati membri che hanno recepito la direttiva hanno inserito nella propria legislazione le tre tipologie di licenze: generali, globali e individuali, con le connesse condizioni previste dalla direttiva.

## **5.2. Licenze generali di trasferimento**

### *5.2.1. Fornitori che beneficeranno di licenze generali di trasferimento*

Le licenze generali di trasferimento autorizzano i fornitori stabiliti nello Stato membro ad effettuare trasferimenti dei prodotti per la difesa specificati nella licenza a categorie di destinatari situati in un altro Stato membro (articolo 5). I produttori devono rispettare i termini e le condizioni indicati nella licenza generale, oppure chiedere una licenza globale o individuale.

Una licenza generale di trasferimento è pubblicata e non richiede la presentazione di richieste individuali per i trasferimenti. Essa consente ai produttori che ottemperano alle condizioni previste di trasferire prodotti senza ulteriori formalità a tale stadio. Gli Stati membri provvedono a controllare i trasferimenti a posteriori.

Questo tipo di licenza è destinato principalmente a semplificare le procedure per i fornitori che effettuano trasferimenti non sensibili. Consentirà inoltre agli Stati membri di concentrare i controlli sui trasferimenti più sensibili, in quanto non è richiesta un'analisi caso per caso per tutte le operazioni.

### *5.2.2. Categorie di destinatari che ricevono prodotti per la difesa nel quadro di una licenza generale di trasferimento*

Le licenze generali di trasferimento devono determinare le categorie di destinatari situati in un altro Stato membro. Tra queste categorie figurano le "imprese certificate", le forze armate di uno Stato membro o un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle forze armate di uno Stato membro. Si utilizzano licenze generali di trasferimento anche nel caso di trasferimenti effettuati per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni, nonché per operazioni di manutenzione e riparazione se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa (articolo 5, paragrafo 2).

La direttiva lascia tuttavia agli Stati membri margini di manovra per ampliare tali categorie di destinatari o per aggiungere trasferimenti effettuati per altri scopi.

Licenze generali saranno disponibili in tutti gli Stati membri che hanno recepito in pieno la direttiva per le categorie sopra menzionate. La Slovenia prevede licenze generali solo per le forze armate e per destinatari certificati, mentre in altri casi si avrà una deroga alla licenza. La Spagna prevede anche licenze generali per i trasferimenti connessi a operazioni della NATO e della NAMSA, mentre la Bulgaria, la Grecia, Cipro e Malta contemplano il rilascio di licenze generali per programmi di cooperazione, come previsto all'articolo 5, paragrafo 3.

### *5.2.3. Tipologie di prodotti per la difesa che possono essere trasferiti nel quadro di una licenza generale di trasferimento*

Spetta agli Stati membri definire il tipo di licenza di trasferimento per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa (articolo 4, paragrafo 5).

Diversi Stati membri, quali Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Paesi Bassi e Portogallo, hanno già trasmesso alla Commissione il loro elenco per le licenze generali. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia pubblicare gli elenchi con la tipologia di prodotti e le altre condizioni delle proprie licenze generali entro il 30 giugno 2012, ovvero la data limite per l'applicazione della direttiva.

#### *5.2.4. Registrazione anteriormente alla prima utilizzazione di una licenza generale di trasferimento*

Gli Stati membri possono definire le condizioni di registrazione anteriormente alla prima utilizzazione di una licenza generale di trasferimento (articolo 5, paragrafo 4). Hanno introdotto tali disposizioni nella propria legislazione, ad esempio, Bulgaria, Repubblica ceca, Spagna, Francia, Grecia, Austria, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia.

Inoltre, i fornitori devono informare in tempi ragionevoli le autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio si propongono di trasferire prodotti per la difesa della loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta (articolo 8, paragrafo 2). Diversi Stati membri, quali ad esempio Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Austria, Slovacchia, Slovenia e Svezia, richiederanno una siffatta registrazione.

Gli Stati membri possono determinare le informazioni supplementari eventualmente richieste in merito ai prodotti per la difesa trasferiti nell'ambito di una licenza generale di trasferimento. Tale disposizione può aiutare gli Stati membri a individuare i fornitori che usufruiscono effettivamente di licenze generali, di modo che le autorità competenti possano controllare, se necessario, i dati del fornitore.

### **5.3. Licenze globali di trasferimento**

Una licenza globale di trasferimento è un'autorizzazione preventiva rilasciata per un periodo rinnovabile di tre anni dall'autorità nazionale di uno Stato membro al singolo fornitore, su richiesta di quest'ultimo, per il trasferimento di determinati prodotti senza restrizioni quantitative a destinatari specificati (articolo 6). Le potenzialità di semplificazione presentate dalle licenze globali di trasferimento risiedono nel fatto che esse non si riferiscono a una sola spedizione, bensì possono essere utilizzate per numerosi trasferimenti su un periodo più lungo. Esse possono risultare particolarmente utili nel caso di trasferimenti ripetuti a clienti abituali o di PMI con un catalogo di prodotti limitato.

L'esperienza in alcuni Stati membri ha dimostrato le grandi potenzialità di semplificazione insite nelle licenze globali. Ad esempio, allorché la Francia ha introdotto nel 2002 l'opzione delle licenze globali basate sul catalogo di prodotti di imprese partecipanti (con particolare riferimento alle PMI), le prime 35 licenze rilasciate hanno sostituito 1 250 licenze individuali, con una notevole riduzione degli adempimenti amministrativi.

Le licenze globali di trasferimento, quali sono previste dalla direttiva, saranno disponibili in tutti gli Stati membri che l'hanno recepita. Alla Commissione non sono state comunicate informazioni sulle categorie di prodotti che saranno oggetto di licenze globali.

### **5.4. Licenze individuali di trasferimento**

Le licenze individuali di trasferimento consistono in un'autorizzazione rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro a un singolo fornitore per un unico trasferimento e una specifica quantità di prodotti. Tale licenza dovrebbe essere utilizzata soltanto nei casi previsti all'articolo 7: quando è limitata a un solo trasferimento, è necessaria per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri o per tutelare l'ordine pubblico, oppure quando è necessaria per rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri. Si può far ricorso a licenze individuali di trasferimento anche allorché lo Stato membro ha serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una licenza globale o generale di trasferimento.

I criteri per il rilascio di licenze individuali di trasferimento sono pertanto restrittivi. Tali licenze sono destinate a essere utilizzate in un numero limitato di casi. Si prevede che la maggior parte dei trasferimenti intra UE avverrà in futuro sulla base di licenze generali o globali, mentre licenze individuali saranno rilasciate solo per i prodotti più sensibili.

Alla Commissione non sono pervenute informazioni circa le categorie di prodotti che saranno oggetto di licenze individuali.

#### **5.5. Informazioni da fornire a cura dei fornitori**

I fornitori trasmetteranno informazioni ai destinatari e alle autorità e conserveranno la documentazione relativa ai trasferimenti al fine di facilitare i controlli appropriati.

Tutti gli Stati membri che hanno recepito integralmente la direttiva hanno inserito nel proprio ordinamento nazionale disposizioni in merito all'informazione, alla comunicazione e alla conservazione della documentazione. Ad esempio, i fornitori in Spagna e nei Paesi Bassi sono tenuti a informare le autorità competenti ogni sei mesi e i fornitori in Ungheria ogni tre mesi. Per quanto riguarda la conservazione della documentazione, il periodo varia da tre anni in Svezia, a sette anni in Irlanda e Cipro, fino a dieci anni in Bulgaria e in Francia.

#### **5.6. Autorità preposte a rilasciare le licenze**

Negli Stati membri l'incarico di rilasciare licenze è assegnato a organismi differenti, non solo al ministero della Difesa come in Portogallo o in Francia, ma anche ad altri enti quali l'Ufficio per le licenze commerciali in Ungheria, il ministero dell'Economia nei Paesi Bassi o l'Agenzia per i controlli delle esportazioni e la non proliferazione in Svezia.

### **6. CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE DESTINATARIE**

#### **6.1. Obiettivo della certificazione**

La certificazione è uno degli elementi fondamentali della direttiva e introduce un nuovo approccio nel sistema di controllo dei trasferimenti di prodotti per la difesa. L'obiettivo della certificazione dei destinatari è quello di determinarne l'idoneità a ricevere prodotti per la difesa nel quadro di una licenza generale di trasferimento pubblicata in un altro Stato membro. Tale misura, finalizzata ad accrescere la fiducia reciproca, è destinata a rafforzare i controlli a posteriori. Essa ridurrà il rischio di trasferimenti illeciti e migliorerà la tracciabilità dei prodotti per la difesa trasferiti usufruendo di una licenza generale di trasferimento.

#### **6.2. Criteri di certificazione**

La direttiva stabilisce criteri di certificazione comuni per tutta l'UE (articolo 9, paragrafo 2). La certificazione è diretta a dare agli Stati membri e ai fornitori "garanzie" circa l'esperienza dell'impresa destinataria in attività inerenti alla difesa, il suo livello di osservanza di pertinenti disposizioni giuridiche (segnatamente nel settore delle riesportazioni) e l'affidabilità e la qualità della sua struttura e dei suoi programmi interni di controllo. In particolare, la certificazione riconosce che sono state adottate appropriate misure di prevenzione dei rischi a protezione dei beni, compresi quelli intangibili (tecnologie, know how, software, ecc.).

Tali disposizioni rendono indispensabile un nuovo quadro giuridico e istituzionale negli Stati membri. Al fine di facilitare l'attuazione della direttiva, la Commissione ha adottato la

raccomandazione 2011/24/UE, dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE<sup>6</sup>, in cui sono definiti gli orientamenti sui criteri di certificazione. Il principale obiettivo perseguito consiste nell'assicurare un'interpretazione e un'applicazione convergente dei criteri di certificazione in modo tale che, ad esempio, i certificati possano essere riconosciuti reciprocamente con maggiore rapidità. Gli Stati membri sono stati invitati ad applicare la raccomandazione entro il 30 giugno 2012.

### **6.3. Recepimento degli elementi fondamentali della certificazione**

Secondo le misure nazionali di attuazione comunicate, gli Stati membri che hanno recepito integralmente la direttiva hanno adottato le misure necessarie per certificare i destinatari dei prodotti per la difesa. Tali Stati membri hanno designato autorità competenti come richiesto all'articolo 9, paragrafo 1, e hanno fissato i criteri di affidabilità previsti all'articolo 9, paragrafo 2. In generale, le legislazioni nazionali prevedono il riconoscimento dei certificati rilasciati da altri Stati membri (articolo 9, paragrafo 6). Inoltre, gli Stati membri che hanno recepito integralmente la direttiva hanno istituito i necessari meccanismi per monitorare la conformità ai criteri di certificazione e applicare le necessarie misure correttive come richiesto dall'articolo 9, paragrafi 5 e 7.

### **6.4. Pubblicazione delle informazioni sui destinatari certificati**

Gli Stati membri devono pubblicare e aggiornare regolarmente l'elenco dei destinatari certificati, informandone la Commissione, il Parlamento europeo e gli altri Stati membri. È previsto inoltre che il registro centrale dei destinatari certificati dagli Stati membri sia pubblicato dalla Commissione sul suo sito Internet (articolo 9, paragrafo 8).

A tal fine, la Commissione ha creato la base CERTIDER. Tale sistema è stato concepito in collaborazione con un apposito gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati membri. Il sistema è stato testato e validato dai rappresentanti degli Stati membri che inseriranno nel registro informazioni sulle imprese destinatarie certificate. La base CERTIDER è disponibile al sito:

*<http://www.ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/certider/>*

### **6.5. Autorità di certificazione**

Gli Stati membri designano le autorità competenti a provvedere alla certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che usufruiscono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri.

Negli Stati membri tale incarico è stato assegnato ad amministrazioni differenti, non soltanto al ministero della Difesa come in Grecia, Francia, Slovenia e Portogallo, ma altresì al ministero dell'Industria nella Repubblica ceca e in Spagna o al ministero dell'Economia in Austria, nei Paesi Bassi, in Slovacchia e in Lituania.

### **6.6. Misure di salvaguardia**

La direttiva prevede la possibilità di una sospensione provvisoria di una licenza generale nei confronti di un destinatario certificato in un altro Stato membro in alcuni casi specifici e a

---

<sup>6</sup> GUL 11 del 15.1.2011, pag. 62.

determinate condizioni (articolo 15). Essa prevede inoltre un meccanismo per informare gli altri Stati membri e la Commissione.

Numerosi Stati membri, quali Bulgaria, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Malta, Austria, Slovenia, Slovacchia e Svezia, hanno deciso di inserire tali disposizioni nella propria legislazione nazionale.

## **7. ESPORTAZIONI SUCCESSIVAMENTE AL TRASFERIMENTO**

Le esportazioni dei prodotti per la difesa sono disciplinate dalle disposizioni della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio. La direttiva afferma esplicitamente che essa non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa (articolo 1, paragrafo 2).

Le licenze di trasferimento possono tuttavia contenere specifiche restrizioni alle esportazioni verso paesi terzi. A questo riguardo, l'articolo 4, paragrafo 6, stabilisce che gli Stati membri devono definire tutte le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, comprese eventuali restrizioni all'esportazione di prodotti per la difesa a persone giuridiche o fisiche situate in paesi terzi, tenendo conto, tra l'altro, del rischio che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità.

Gli Stati membri devono assicurarsi che i destinatari di prodotti per la difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, dichiarino alle proprie autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti siano soggetti a limitazioni all'esportazione, di essersi attenuti a tali restrizioni, incluso, se del caso, l'ottenimento del necessario consenso dello Stato membro di origine (articolo 10). Gli Stati membri che hanno recepito integralmente la direttiva hanno inserito tali disposizioni nel proprio ordinamento nazionale.

Gli Stati membri devono garantire che gli esportatori, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione presso gli uffici doganali, dimostrino di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione (articolo 11, paragrafo 1). Le procedure doganali previste esistono in tutti gli Stati membri che hanno recepito la direttiva.

Diversi Stati membri, quali Bulgaria, Irlanda, Grecia, Cipro, Ungheria, Portogallo o Slovenia, hanno recepito la possibilità offerta dall'articolo 11, paragrafo 2, di sospendere l'operazione di esportazione dal proprio territorio per un periodo massimo di 30 giorni.

Gli Stati membri che prevedono che le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti per la difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati (articolo 11, paragrafo 4). La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. Finora, soltanto Bulgaria, Grecia e Svezia si sono riservate questa opzione nella propria legislazione.

## **8. SANZIONI**

Infine, gli Stati membri devono stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della direttiva (articolo 16). Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive costituiscono valide misure necessarie alla progressiva creazione della fiducia reciproca tra gli Stati membri, ma dovrebbero anche essere in grado di garantire

l'applicazione delle disposizioni della direttiva, in particolare per quanto concerne l'adempimento dei criteri comuni sulla certificazione e il rispetto delle restrizioni all'ulteriore utilizzo di prodotti per la difesa successivamente al trasferimento.

Tutti gli Stati membri che hanno recepito la direttiva hanno previsto sanzioni nella propria legislazione nazionale. Esse consistono in sanzioni pecuniarie amministrative (Ungheria e Repubblica ceca) o in una combinazione di sanzioni pecuniarie amministrative e pene detentive (Irlanda, Malta e Svezia).

## **9. PROBLEMI DI RECEPIMENTO**

Come menzionato in precedenza, in tutti gli Stati membri restano ancora da risolvere problemi in merito al completamento del processo di recepimento della direttiva e, cosa più importante, alla sua corretta applicazione. Una volta applicata, la direttiva permetterà una semplificazione delle norme e delle procedure di trasferimento dei prodotti per la difesa all'interno dell'UE e assicurerà il corretto funzionamento del mercato interno nel settore della difesa.

Per quanto riguarda l'allegato della direttiva, benché esso dovrebbe sempre coincidere con l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, la pratica dimostra che la procedura per la sua modifica richiede almeno sette mesi. Di conseguenza, esso differisce dall'elenco comune per un periodo di almeno sette mesi. Inoltre, la direttiva della Commissione che modifica l'allegato deve essere recepita dagli Stati membri, il che richiede l'espletamento di una procedura amministrativa o legislativa a livello nazionale. Si può pertanto ipotizzare che gli atti nazionali di recepimento dell'allegato non coincideranno mai con l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea applicabile in quel momento, salvo che gli Stati membri non recepiscano l'elenco comune senza attendere le modifiche dell'allegato. Tali difformità comportano discrepanze giuridiche e amministrative per le autorità nazionali e per le imprese nel settore della difesa dell'UE e contrastano con l'intenzione del legislatore di una stretta corrispondenza tra l'allegato della direttiva e l'elenco comune.

La Commissione è del parere che sia necessario semplificare la procedura di allineamento dell'allegato della direttiva all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Tale questione sarà ulteriormente esaminata dalla Commissione in collaborazione con il Consiglio e il Parlamento europeo.

## **10. CONCLUSIONI**

La direttiva 2009/43/CE si applica a un settore del mercato interno oggetto finora di frequenti deroghe da parte degli Stati membri a causa delle implicazioni per la sicurezza. La direttiva contribuirà a rafforzare il mercato interno, riducendo gli oneri amministrativi, rafforzando la base industriale del settore della difesa nell'UE e accrescendo l'integrazione e la sicurezza degli approvvigionamenti. Anche l'efficienza dei controlli delle esportazioni risulterà migliorata, tenendo conto degli obiettivi degli Stati membri in tema di sicurezza.

Il recepimento della direttiva nella maggior parte degli Stati membri costituisce un importante passo avanti in vista dell'integrazione del mercato interno della difesa. Un recepimento nei termini previsti si è rivelato difficoltoso per gli Stati membri. Il livello di recepimento indica tuttavia una buona integrazione nelle legislazioni nazionali degli elementi fondanti della direttiva, quali un sistema semplificato di rilascio delle licenze, coerente in tutta l'UE, un

elenco comune delle attrezzature militari in sostituzione di differenti precedenti elenchi delle munizioni definiti a livello nazionale e la certificazione delle imprese del settore della difesa, che determinano una maggiore fiducia reciproca e un riconoscimento comune dell'affidabilità delle imprese del settore della difesa.

La Commissione, affiancata dal comitato, seguirà attentamente il recepimento e l'applicazione della direttiva nell'intento di assistere gli Stati membri durante l'intero processo e di individuare tempestivamente le loro necessità. La Commissione procederà al riesame dell'applicazione della direttiva e ne riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2016<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Come previsto all'articolo 17, paragrafo 2.

## Allegato

### Elenco delle disposizioni nazionali di attuazione<sup>8</sup>

<b>Stato membro</b>	<b>Disposizioni nazionali di attuazione comunicate alla Commissione</b>	<b>Stato attuale del processo di attuazione comunicato alla Commissione</b>
<b>Belgio</b>	-	Regione Bruxelles capitale: trasmissione della normativa al parlamento prevista per aprile 2012  Regione Fiandre: procedura legislativa completata il 6 giugno 2012  Regione Vallonia: trasmissione della normativa al parlamento prevista per aprile 2012
<b>Bulgaria</b>	Decreto n. 56 del 25 marzo 2011 sui controlli delle esportazioni di prodotti per la difesa e di beni a doppio uso	Completato
<b>Repubblica ceca</b>	Legge del 20 luglio 2011 recante modifica della legge n. 38/1994 sugli scambi con l'estero di prodotti militari e recante modifica della legge n. 455/1991 sugli scambi oggetto di licenza, come modificata, e della legge n. 140/1961, Codice penale, come modificata	Completato
<b>Danimarca</b>	Legge n. 413 del 9 maggio 2011 che modifica la legge sulle armi e sugli esplosivi e la legge sulle attrezzature militari	Parziale
<b>Germania</b>	Legge del 27 luglio 2011 di recepimento della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa	Completato
<b>Estonia</b>	Legge del 12 luglio 2011 sui prodotti strategici	Completato

<sup>8</sup> Per le disposizioni nazionali di attuazione comunicate dagli Stati membri si rinvia al sito: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72009L0043:IT:NOT>

<b>Irlanda</b>	Atto legislativo n. 346/2011 - Disposizioni delle Comunità europee (Trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa)	Completato
<b>Grecia</b>	Legge n. 4028 dell'11 novembre 2011 recante modifica della legge 2168/1993 che disciplina il settore delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli ordigni esplosivi	Completato
<b>Spagna</b>	Decreto reale 844/2011, del 17 giugno, recante modifica del decreto reale 2061/2008, del 12 dicembre, che approva il regolamento sui controlli degli scambi con l'estero di prodotti per la difesa, altri prodotti e beni e tecnologie a doppio uso	Completato
<b>Francia</b>	Legge n. 2011-702 del 22 giugno 2011 relativa ai controlli sulle importazioni e sulle esportazioni di prodotti per la difesa, alla semplificazione dei trasferimenti nell'UE di prodotti per la difesa e ai mercati della difesa e della sicurezza  Decreto n. 2011-1467 del 9 novembre 2011 relativo alle importazioni e alle esportazioni al di fuori del territorio dell'UE e ai trasferimenti intra UE di prodotti per la difesa  Legislazione secondaria di pubblicazione di licenze generali	Completato
<b>Italia</b>	-	Procedura legislativa completata il 30 maggio 2012. Disposizioni nazionali non comunicate
<b>Cipro</b>	Legge del 2011 sui prodotti oggetto di controlli (trasferimenti intra UE di prodotti per la difesa)	Completato
<b>Lettonia</b>	Emendamenti del 28 giugno 2011 al decreto ministeriale n. 657 del 20 luglio 2010 sulle procedure di rilascio o di rifiuto di rilascio di licenze per prodotti strategici e di altri documenti relativi alla circolazione di prodotti strategici	Completato
<b>Lituania</b>	Legge della Repubblica di Lituania n. XI-1616 dell'11 ottobre 2011 che modifica la legge della	Completato

	<p>Repubblica di Lituania sul controllo dei prodotti strategici (Gazzetta ufficiale 2011, n. 128-6052)</p> <p>Codice penale della Repubblica di Lituania n. VIII-1968 (Gazzetta ufficiale 2000, n. 89-2741)</p> <p>Legge recante modifica del codice penale della Repubblica di Lituania n. IX-1495 (Gazzetta ufficiale 2003, n. 38-1733)</p> <p>Legge n. IX-2511 che modifica e integra il codice sugli illeciti amministrativi (Gazzetta ufficiale 2004, n. 166-6060) (di seguito il codice lituano sugli illeciti amministrativi)</p> <p>Decreto n. V-766 del ministero lituano della Difesa nazionale del 7 luglio 2011 che modifica il decreto n. V-1216 del 29 dicembre 2009 sull'approvazione dell'elenco comune delle attrezzature militari (Gazzetta ufficiale 2011, n. 92-4400)</p> <p>Ordinanza n. 1B-393 dell'11 giugno 2010 del direttore generale del dipartimento doganale lituano che modifica l'ordinanza n. 1B-351 del 25 giugno 2009 sull'approvazione della classificazione delle autorità doganali (Gazzetta ufficiale 2010, n. 70-3528)</p>	
<b>Lussemburgo</b>		Adozione delle disposizioni nazionali da parte del parlamento prevista per il 13 giugno 2012
<b>Ungheria</b>	Decreto governativo n. 160/2011 del 18 agosto 2011 sull'autorizzazione dell'esportazione, dell'importazione, del trasferimento e del transito di servizi e attrezzature militari e sulla certificazione delle imprese	Completato
<b>Malta</b>	Legge dell'8 novembre 2011 sulle forniture e sui servizi	Completato

<b>Paesi Bassi</b>	Decreto del 30 settembre 2011 che modifica il decreto sulle attrezzature strategiche  Disposizioni di esecuzione dell'8 novembre 2011 della normativa sulle attrezzature strategiche  Legge del 22 giugno 1950 sugli illeciti economici  Disposizioni emanate il 28 ottobre 2011 dal ministro dell'Economia, dell'agricoltura e dell'innovazione sulla pubblicazione di licenze generali	Completato
<b>Austria</b>	Legge del 28 aprile 2011 sugli scambi con l'estero	Completato
<b>Polonia</b>	-	Procedura legislativa in corso da marzo 2012
<b>Portogallo</b>	Legge 37/2011 del 22 giugno 2011	Completato
<b>Romania</b>	-	Nessuna comunicazione
<b>Slovenia</b>	Regolamentazione del 20 luglio 2011 sulle autorizzazioni in merito alla produzione e agli scambi di armi e attrezzature militari e sulle autorizzazioni preliminari all'importazione, all'esportazione, al trasferimento e al transito di prodotti per la difesa	Completato
<b>Slovacchia</b>	Legge del 19 ottobre 2011 sugli scambi di prodotti per la difesa che modifica determinati atti legislativi	Completato
<b>Finlandia</b>	-	Procedura legislativa completata il 14 giugno 2012. Disposizioni nazionali non comunicate
<b>Svezia</b>	Legge del 9 giugno 2011 che modifica la legge (1992:1300) sulle attrezzature militari  Orientamenti e disposizioni doganali (TFS 1997:35) sulle munizioni  Ordinanza SFS 2011:850 che modifica l'ordinanza 1992:1303 sulle attrezzature militari	Completato
<b>Regno Unito</b>	Ordinanza del 2008 sui controlli delle esportazioni	La legislazione vigente nel Regno Unito ottempera in parte alla direttiva

